

Prot. GR/rm n. 2009/

Contratto per l'affidamento del servizio di gestione della mensa della sede dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio – Via Giovanni Capranesi n. 60 – Roma.

Il giorno ...
in Roma in Via Giovanni Capranesi n. 60,

l'Agenzia delle Entrate (di seguito denominata anche semplicemente "Agenzia"), con sede in Roma, Via Giovanni Capranesi, 60 – 00155 Roma, codice fiscale e Partita IVA 06363391001, in questo atto rappresentata dal dott. Eduardo Ursilli, nella sua qualità di Direttore Regionale, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Regionale del Lazio, in Roma, alla Via Giovanni Capranesi n. 60,

e

la società ... con sede legale in ... alla Via
- codice fiscale e Partita IVA n. ... nella persona del Sig.
.....nato a il ... nella sua qualità di
legale rappresentante elettivamente domiciliato, ai fini del presente contratto,
presso la sede della stessa,

PREMESSO CHE

- l'Agenzia delle Entrate ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione della mensa della sede della Direzione Regionale del Lazio mediante bando spedito all'Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea in data 22/10/2009;

- la Società, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, è risultata aggiudicataria della gara sulla base della graduatoria di cui al verbale di commissione prot. 2009/... del ... , fatto salvo l'esito delle verifiche antimafia, fiscali e penali prescritte e consentite dalla legge;

- le parti convengono che il Capitolato tecnico ed i suoi allegati, nonché le offerte tecnica ed economica e gli atti menzionati nel presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di gestione della mensa della Direzione Regionale del Lazio dell'Agenzia le cui attività consistono principalmente in:

- a) approvvigionamento, stoccaggio, conservazione, preparazione e cottura degli alimenti oggetto dei pasti presso la cucina della mensa di Via Giovanni Capranesi, 60;
- b) collocazione delle vivande nella apposita catena self-service;
- c) distribuzione dei pasti agli utenti;
- d) pulizia locali ed attrezzature, manutenzione attrezzature;
- e) predisposizione del menù giornaliero che dovrà essere affisso in luogo concordato con l'Agenzia stessa.

I pasti somministrati dovranno essere di tipologia, presentare le grammature minime e le caratteristiche organolettiche di cui agli allegati 1) e 2) al Capitolato tecnico.

Art. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico al quale si fa espressamente rinvio ed in base all'offerta tecnica presentata dalla società in sede di gara che viene integralmente recepita.

L'orario minimo di funzionamento del servizio di mensa interna è compreso nell'arco di tempo dalle ore 13,00 alle ore 15.00 per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, con esclusione delle festività infrasettimanali.

L'utilizzo della mensa potrà essere concesso insindacabilmente dall'Agenzia, previa specifica autorizzazione, anche a soggetti esterni e/o non dipendenti, alle medesime condizioni contrattuali riservate ai dipendenti.

La società si impegna espressamente ad espletare il servizio nel rispetto della vigente normativa fiscale.

Art. 3 - DECORRENZA E DURATA

Il servizio avrà la durata di 2 anni a partire dalla data dell'affidamento della gestione () con possibilità di proroghe per 3 ulteriori periodi annuali, previo accordo scritto tra le parti, da effettuare almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETA'

4.1 La società si obbliga ad eseguire le attività di pulizia della cucina e delle attrezzature in essa presenti ed a osservare le norme di igiene secondo quanto specificato nel capitolato tecnico.

4.2 Nei casi di sciopero del personale, agitazioni sindacali, ecc. la società dovrà essere in grado di fornire il servizio come indicato all'art. 10 del Capitolato di gara.

In situazioni di emergenza, come ad esempio la mancanza di acqua o di energia elettrica, verranno adottate le precauzioni di cui al suddetto articolo 10 del capitolato tecnico.

Verranno tuttavia concordate le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati.

4.3 La società si fa carico degli oneri indicati nell'art. 11 del Capitolato tecnico.

4.4 La società si obbliga ad osservare le norme igienico-sanitarie di cui all'art. 13 del Capitolato di gara.

Art. 5 - LOCALI, ATTREZZATURE, UTENZE

5.1 L'Agenzia, concede in uso, a titolo di comodato, alla società aggiudicataria dell'appalto, i locali mensa ubicati in Via Giovanni Capranesi n. 60 con i relativi impianti, arredi ed attrezzature, fisse e mobili, di dotazione, necessari per l'espletamento del servizio.

La società si obbliga a conservare e custodire con cura e diligenza quanto affidatole adottando ogni cura finalizzata alla migliore conservazione delle stesse ed al puntuale rispetto delle norme di igiene.

I locali concessi in comodato saranno presi in carico dalla società e dovranno essere mantenuti e adeguati, a cura della società stessa, a norma delle vigenti leggi in materia di sicurezza (D. Lgs. N. 81/2008) nonché in materia di igiene degli alimenti (D.lgs. n. 155/1997).

5.2 La società provvederà, come previsto all'art. 9 del Capitolato di gara:

- alla integrazione e sostituzione delle attrezzature, arredi e materiali ricevuti in comodato;
- al pagamento delle utenze telefoniche;
- alla pulizia dei locali, lavaggio e riordino delle attrezzature;
- agli interventi di disinfestazione e derattizzazione
- alla pulizia degli scarichi, dei pozzetti degrassatori e delle fosse biologiche.

5.3 Resta a carico dell'Agenzia la manutenzione straordinaria ed ordinaria delle attrezzature fisse e mobili, degli impianti e dei locali.

Graveranno sulla società i costi per i tutti i danni causati da incuria, cattivo uso, negligenza, imperizia, dolo o colpa del personale della società.

5.4 Le condizioni dei locali e dei beni al momento della consegna risulteranno da apposito *verbale* che verrà congiuntamente redatto tra l'Ufficio Risorse Materiali dell'Agenzia e l'appaltatore.

Entro il 31 dicembre di ogni anno la società e l'Agenzia effettueranno congiuntamente l'inventario dei beni di cui sopra.

Al termine dell'appalto la società si impegna a riconsegnare i locali, gli impianti e le attrezzature messi a disposizione dall'Agenzia, nello stato in cui si trovano al momento della consegna, tenuto conto della normale usura.

Le eventuali difformità riscontrate rispetto al corrispondente verbale di consegna formano oggetto di valutazione economica e i relativi importi sono addebitati alla società, alla quale è comunque riconosciuto il diritto del contraddittorio.

5.5 Restano a carico dell'Agenzia il pagamento della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, le spese per il consumo di energia elettrica, acqua, gas e quant'altro dovesse essere strettamente necessario all'esecuzione del servizio.

Sono altresì a carico dell'Agenzia le spese relative al condizionamento termico.

Art. 6 - PERSONALE DI SERVIZIO

6.1 La Società si obbliga ad impiegare personale qualificato ed idoneo a svolgere il servizio, istruito ed informato in materia di igiene alimentare nonché addestrato ad utilizzare in sicurezza i vari macchinari e attrezzature presenti nei locali destinati alla mensa.

L'Agenzia declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o a cose derivanti da un cattivo uso delle apparecchiature concesse in dotazione.

6.2 Il personale dovrà presentarsi in ordine e munito di apposita divisa; gli indumenti indossati per la preparazione e distribuzione del pasto devono essere distinti da quelli adoperati per le operazioni di pulizia, lavaggio e manutenzione locali, impianti, attrezzature, stoviglie, ecc..

La Società rilascerà all'Agenzia l'elenco nominativo, con relativa qualifica e mansione, del personale addetto.

Almeno cinque giorni prima dell'attivazione del servizio dovrà fornire all'Agenzia la documentazione indicata nel capitolato tecnico relativa al personale che impiegherà nel servizio.

La stessa documentazione dovrà essere presentata ogniqualvolta si verificano modifiche nell'organico impiegato.

6.3 Qualora il personale incaricato dalla Società sia ritenuto dall'Agenzia non idoneo ad operare all'interno delle proprie strutture, dovrà essere sostituito con altro che risponda pienamente ai requisiti che si esigono.

6.4 La società è tenuta ed erogare a favore di ciascun dipendente impiegato nell'appalto il numero delle ore di formazione e addestramento proposte in sede di gara .

Dell'esecuzione di tale incombenza alla fine di ogni anno dovrà essere rilasciata idonea documentazione.

6.5 La società si obbliga inoltre ad adempiere alle disposizioni comunque previste all'art. 15 del Capitolato di gara.

Art. 7 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

7.1 La Società si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro di categoria, nonché ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Art. 8 - SICUREZZA SUL LUOGO DEL LAVORO

La Società si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs n.81 del 2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili. La Società si impegna inoltre, ad effettuare congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ufficio apposito sopralluogo nei locali della sede, ai fini di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti, in modo tale da adottare le opportune precauzioni e rendere edotti i propri dipendenti.

La Società dovrà esibire all'Ufficio Risorse Materiali e al Responsabile del Servizio di Prevenzione dell'Agenzia i seguenti documenti:

- il Documento di valutazione del Rischio redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche;
- il piano di sicurezza specifico per le attività da svolgere nell'Agenzia;
- il documento di nomina del Responsabile della Sicurezza.

La Società si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.

L'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che la Società non osservi le norme di cui sopra e i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a suo carico.

Ai sensi della legge n. 123/07 e s.m.i., si allega il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). Resta salva la possibilità, in fase di avvio o nel corso dell'esecuzione, di concordare aggiunte o modifiche allo schema generale di documento Unico, al fine di armonizzarlo con le esigenze rilevate in ambito territoriale.

Art. 9 - RAPPRESENTANTI DELLE PARTI

La società nominerà un proprio responsabile del servizio con l'incarico di organizzare e controllare il personale addetto, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti il servizio di ristorazione vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

Il Capo Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale del Lazio sarà l'interlocutore del responsabile del servizio nominato dalla società.

L'Agenzia, inoltre, procederà ad istituire apposita Commissione di controllo incaricata di verificare periodicamente, di norma con cadenza trimestrale, la qualità e la rispondenza del servizio proposto ai dipendenti. La Commissione avrà inoltre facoltà di procedere in ogni tempo a: ispezioni, verifiche tecniche, igieniche, sia con riguardo ai cibi ed alle bevande somministrate che alla cura ed alla pulizia dei locali e delle attrezzature.

La Commissione di controllo riferirà gli esiti delle attività di propria competenza al Capo Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale del Lazio.

Art. 10 - CONTROLLI IGIENICI E MERCEOLOGICI

L'Agenzia si riserva la più ampia facoltà di effettuare o far effettuare a terzi visite e controlli dei locali con prelievo di campioni dei generi somministrati secondo quanto meglio dettagliato all'art. 14 del Capitolato tecnico.

Dal canto suo la società aggiudicataria deve avviare tutte le procedure di autocontrollo per verificare l'igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari secondo i principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) di cui al D.Lgs. 155/97 e secondo quanto dalla stessa indicato nell'offerta tecnica.

Art. 11 - ASSICURAZIONI - RESPONSABILITA' - LICENZE

11.1 A copertura dei rischi connessi all'attività oggetto del presente atto, ivi compresi incendi, scoppi ed intossicazioni alimentari, la società aggiudicataria ha stipulato con primaria compagnia assicuratrice una polizza assicurativa R.C.T. verso terzi ed una R.C.O per i prestatori d'opera, per tutta la durata dell'appalto, con massimali, in ogni caso non inferiori a:

- 4 milioni di Euro per sinistro, col limite di 2,5 milioni di Euro per ogni persona danneggiata (per morte o lesioni personali) e di 1 milione di Euro per danni a cose, relativamente alla Responsabilità civile verso terzi (Rct);

- 2,5 milioni di Euro per sinistro, col limite di 1,5 milioni di Euro per persona infortunata, relativamente alla Responsabilità civile verso prestatori d'opera (Rco).

Sono escluse eventuali franchigie.

11.2 Alla società fa interamente carico ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio possono derivare all'Agenzia o a terzi, persone o cose, ivi compresa la responsabilità del buon funzionamento degli impianti adoperati e quella riguardante gli infortuni del personale addetto nonché l'addestramento del personale stesso in materia di prevenzione.

L'Agenzia non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare alla società o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato o per qualsiasi altra causa.

11.3 Sono a carico dell'appaltatore tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al rilascio ed al rinnovo delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali.

Art. 12 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha costituito, secondo le modalità di cui all'art. 15 del Disciplinare di gara, una cauzione definitiva per un importo pari ad € () rilasciata da

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali l'Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

Art. 13 - CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

13.1 Il corrispettivo per l'erogazione dei pasti sarà versato alla società direttamente dai dipendenti dell'Agenzia.

La società si obbliga ad accettare in luogo del pagamento in denaro anche i buoni pasto in dotazione al personale dell'Agenzia.

Ai fini del pagamento dei singoli pasti si terrà in considerazione esclusivamente il valore facciale dei buoni pasto, non rilevando le eventuali commissioni richieste dalle società emettrici.

La società si organizzerà con opportuni strumenti (es. schede magnetiche) per consentire ai dipendenti dell'Agenzia l'utilizzo anche parziale del buono pasto.

MENSA:

Per le diverse tipologie di menù verranno corrisposti i seguenti corrispettivi:

tipologia di menù A - n. 7 pezzi : € NON COMPILARE
tipologia di menù B - n. 5 pezzi : € NON COMPILARE
tipologia di menù C - n. 4 pezzi : € NON COMPILARE
tipologia di menù D - n. 3 pezzi : € NON COMPILARE
tipologia di menù E - n. 2 pezzi : € NON COMPILARE
tipologia di menù F - n. 1 pezzo : € NON COMPILARE

Art. 14

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il presente contratto.

Art. 15

CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

La notifica dell'atto di cessione potrà avvenire:

- presso la sede legale dell'Agenzia, in Roma, alla via C.Colombo n. 426 c/d 00145 Roma;

- presso la sede operativa della Direzione Regionale Lazio Ufficio Risorse Materiali alla Via Giovanni Capranesi, 60 - 00155 - Roma.

In ogni caso, ove la notifica avvenisse presso la sede legale dell'Agenzia, sarà onere del notificante trasmettere entro tre giorni all'Ufficio Risorse Materiali, esclusivamente a mezzo racc. a/r, copia dell'atto di cessione ritualmente notificato.

La Parte privata si impegna inoltre:

- a non consentire, nell'atto di cessione, eventuali subcessioni del credito vantato nei confronti dell'Agenzia;

- a non effettuare, per lo stesso documento di spesa, più cessioni di credito.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Agenzia potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ., mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori;
- sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti
- sopravvenienza di provvedimenti fiscali, contributivi e penali che accertassero delle irregolarità, a carico della società o degli amministratori.

Con la risoluzione del contratto, sorge per l'Agenzia il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno della società inadempiente.

All'impresa inadempiente saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse possono essere prelevate dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni dell'impresa.

L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 17 - RECESSO

L'Agenzia potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione alcuna, mediante semplice comunicazione scritta da inoltrarsi con almeno 30 giorni di anticipo, senza che da ciò – in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia.

Art. 18 - PENALI

Nel caso in cui vengano rilevate dal Capo Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale del Lazio anomalie sulla qualità e quantità del servizio, l'Agenzia, salvo il risarcimento del danno, potrà applicare le seguenti penali:

euro 100,00 per mancato rispetto dell'orario di somministrazione dei pasti;

euro 1.000,00 per mancata o insufficiente pulizia dei locali e degli arredi;

euro 1.000,00 per insufficiente pulizia delle stoviglie e delle posate.

Inoltre l'Agenzia, previa contestazione alla società, la quale ha la facoltà di fornire proprie controdeduzioni, può comminare specifiche penali nei seguenti casi:

- irregolarità correlate alle caratteristiche del pasto fornito: **Euro 100,00** alla prima violazione, **Euro 200,00** alla seconda, **Euro 500,00** alla terza; in caso di ulteriori infrazioni si applicano sanzioni crescenti in ragione del 50% rispetto all'ultima quantificazione, restando impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di rescindere il contratto;

- irregolarità correlate alla qualità del servizio e susseguenti agli accertamenti, controlli e riscontri: sanzione di **Euro 250,00** per ciascuna violazione, fatte salve le sanzioni comminate dalle competenti autorità preposte alla vigilanza in materia igienico - sanitaria e alimentare.

Qualora la società non provveda entro ventiquattro ore dall'invio tramite fax delle contestazioni a rendere il servizio conforme al presente Capitolato, l'Amministrazione ha la facoltà, nei casi di dimostrato rischio di danni alla salute e alla sicurezza delle persone, di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. ed ottenere contestuale risarcimento dei danni.

Potrà essere inoltre applicata la penale di **Euro 1.000** per ogni dipendente nel caso in cui alla fine di ogni anno non venga fornita la documentazione relativa alle ore di formazione erogate.

L'Agenzia avrà comunque la possibilità di pretendere il risarcimento del danno ulteriore ex art.1382 c.c..

Art. 19 – SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006, la società effettuerà il servizio oggetto del presente contratto subappaltando le seguenti prestazioni:

.....

Ovvero

Non essendo stato dichiarato in sede di gara non è ammesso il subappalto

Art. 20 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

La Società prende atto che l'affidamento dell'attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Società si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 21 - FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Art. 22 - SPESE

Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.

La Società

Agenzia delle Entrate

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., la Società dichiara di approvare ed espressamente accetta le condizioni contenute nei seguenti articoli:

Art. 1 - OGGETTO

Art. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

Art. 3 - DECORRENZA E DURATA

Art. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETÀ

Art. 5 - LOCALI, ATTREZZATURE, UTENZE

Art. 6 - PERSONALE DI SERVIZIO

Art. 7 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Art. 8 - SICUREZZA SUL LUOGO DEL LAVORO

Art. 9 - RAPPRESENTANTI DELLE PARTI

- Art. 10 - CONTROLLI IGIENICI E MERCEOLOGICI
- Art. 11- ASSICURAZIONI - RESPONSABILITA' - LICENZE
- Art. 12 -CAUZIONE
- Art. 13 - CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO
- Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- Art. 15 – CESSIONE DEL CREDITO
- Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 17 - RECESSO
- Art . 18 - PENALI
- Art. 19 - SUBAPPALTO
- Art. 20 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
- Art. 21 - FORO COMPETENTE
- Art. 22 - SPESE

La Società

.....